

Governo

adotta il decreto legge

emanato dal
Presidente della
Repubblica
e **pubblicato in
Gazzetta Ufficiale**


**decreto legge in vigore
per 60 giorni**

60°
giorno

vigenza stabile della disciplina

Parlamento

Approvazione
della legge
di conversione



Art. 77 Costituzione. Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.

Quando, in casi straordinari di necessità e di urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni.

I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.